

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI PRESSIONE E RESILLENZA



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

"Paride Del Pozzo"

✉ Via S. Spirito, 6 - PIMONTE (NA) - C.A.P.: 80050 - ☎ Tel: 0818792130 -
✉ NAIC86400X@istruzione.it - <http://www.icsdelpozzo.edu.it>
PEC: NAIC86400X@pec.istruzione.it
C.MEC. NAIC86400X C.F. 82008870634 C.U.U.: UF5NKX



Circolare n. 76

Pimonte 14/11/2024

A tutto il personale docente e ATA

Al sito dell'Istituto

p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: Disposizioni organizzative - ASSENZE – PERMESSI – FERIE

Si forniscono, a tutto il personale docente e ATA, dettagliate indicazioni relative alla disciplina delle assenze per l'anno scolastico 2024-25. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Tutto il personale dell'Istituto è tenuto a osservarle in quanto rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

PERMESSI BREVI

Si rimarca quanto espresso in specifica circolare interna (n.61) riferita all'oggetto.

L'art. 16 del CCNL comparto Scuola dispone che il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. A tutto il personale in servizio sono concessi per motivi personali, e **compatibilmente con le esigenze di servizio**, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e nel limite annuo corrispondente all'orario settimanale di insegnamento (25 ore per gli insegnanti di scuola materna, 22 per i docenti di scuola elementare, 18 per gli insegnanti della Secondaria di I grado); per il personale ATA non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico.

La concessione dei permessi, di concerto con il Responsabile di plesso, è condizionata dall'impossibilità di nominare supplente e di non creare in alcun modo disservizio.

Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi di mancato recupero imputabili al

dipendente, alla fine dell'anno scolastico, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate.

Le esigenze personali del lavoratore previste dall'art. 16 possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso del dipendente.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono a unità minime orarie di lezione e la loro attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo **di tre giorni** (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di permesso orario. In casi particolari, eccezionali, involontari o imprevedibili che rendono impossibile la richiesta del permesso con un ragionevole anticipo, il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla scuola di servizio (anche tramite fonogramma) l'assenza, indicandone la durata oraria e i motivi a supporto della richiesta.

ASSENZA PER FERIE E PERMESSI RETRIBUITI

Per il personale a tempo indeterminato: l'art. 15, comma 2, del CCNL prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine *“alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”*.

Dal disposto delle due norme, sopra citate, si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come **“motivi personali e familiari”**, **quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione**, il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accertarsi che per la sua sostituzione *“non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”*.

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'art. 15 comma 2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

Per il personale a tempo determinato: all'art. 35 C.12 CCNL 2019-2021 è specificato che: *“Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”*

Si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno **tre giorni d'anticipo**; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere documentata come previsto dalla norma contrattuale.

ALTRA TIPOLOGIA DI PERMESSI

RETRIBUITI – Personale a Tempo Indeterminato

Art. 15 – Comma 1: il dipendente della scuola con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

- **partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni** complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

Gli 8 giorni sono previsti per le sole giornate di espletamento delle prove (concorso/esame) e per l'eventuale viaggio (raggiungimento della località in cui si svolge il concorso/esame e rientro in sede) con esclusione quindi delle giornate di studio e di preparazione alle suddette prove per le quali il dipendente potrà ricorrere ad altri istituti contrattuali (aspettativa per motivi di studio, permessi per motivi personali, permessi studio ecc.).

Inoltre, la norma prevede per tali permessi una fruizione esclusivamente giornaliera. Il permesso non potrà essere frazionato in ore.

Il dipendente è tenuto a presentare con un **ragionevole anticipo** (non meno di 3 giorni, a meno di motivi urgenti e imprevedibili) richiesta di congedo indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesto il permesso e la durata dell'assenza (compresa degli eventuali giorni per il viaggio).

Successivamente, il dipendente dovrà produrre, a giustificazione dell'assenza un'idonea documentazione (attestazione di partecipazione rilasciato dal soggetto presso la quale è stato sostenuto l'esame o si è svolta la prova concorsuale, comprovante il giorno o i giorni della partecipazione stessa) che certifichi l'effettivo verificarsi della fattispecie che dà titolo al beneficio o una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'esame o il concorso sostenuti.

- **lutti** per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1° grado: 3 giorni consecutivi per evento.
- **matrimonio:** quindici giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio.

NON RETRIBUITI – Personale a Tempo Determinato

Art. 19 – Commi 7 e 9: al personale docente assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al comma 5 dello stesso articolo, sono concessi permessi non retribuiti per i motivi previsti dall'art. 15, comma 1 (partecipazione a concorso ed esame – lutto); sono inoltre attribuiti permessi non retribuiti fino ad un massimo di 6 gg per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 salvo il caso di matrimonio, in cui si applicano i commi 12 e 13.

- **Comma 12:** il personale docente assunto a tempo determinato ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio;
- **Comma 13:** il permesso di cui ai commi 9 (lutto) e 12 (matrimonio) è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104

Il personale che beneficia dei permessi previsti dalla legge 104 è invitato a presentare la domanda con almeno tre giorni di preavviso, qualora i motivi a sostegno della medesima non rivestano carattere di urgenza e imprevedibilità. E' richiesta comunque una programmazione mensile evitando la fruizione sempre nello stesso giorno settimanale. Ciò consente di poter organizzare più agevolmente il servizio.

PERMESSI ATA

Oltre a quanto stabilito dall'art. 15 – Commi 1 e 2 e dall'art. 13 – Comma 9 su riportati, per il personale ATA il CCNL scuola del 2018 ha introdotto delle modifiche.

MODIFICHE SECONDO IL NUOVO CCNL SCUOLA DEL 09.04.2018 (art. 31 CCNL/2018)

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) **sono stati trasformati in 18 ore per anno scolastico** (art. 31 CCNL/2018);

I permessi orari in questione:

- sono fruiti per un massimo di 18 ore annuali;
- non sono fruibili per frazione di ora;
- sono riproporzionati in caso di part-time;
- non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
- sono aggiuntivi e compatibili ai permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore;
- Si possono utilizzare anche per l'intera giornata (18 ore = 3 giorni).

Sono state introdotte **ulteriori 18 ore di permesso** per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 33 CCNL 2018)

I tre giorni di permesso per assistenza al familiare disabile, secondo il nuovo contratto, possono essere fruiti anche in ore. l'art. 32 del CCNL/2018 comma 1 sostituisce l'art. 15, comma 6 e disciplina la materia dei suddetti permessi disponendo che **il personale ATA** può decidere di utilizzarli in ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE O ESAMI DIAGNOSTICI

(art. 33 CCNL/2018)

L'art. 33 introduce per il personale ATA, anche per il personale a tempo determinato, ulteriori 18 ore di permesso per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici:

- Sono fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro;
- Sono riproporzionati in caso di part-time.

Se fruiti in ore:

- sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
- non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;

- ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruito su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata.

Se fruiti per l'intera giornata

- l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza (in questo caso, per esempio, vengono scalate le 7 ore a 12 a chi fa tale orario);
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza.

Preavviso e Giustificazione

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L'assenza sarà giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, di fruire in alternativa ai permessi di cui sopra, anche dei:

- permessi brevi a recupero (art. 16 CCNL/2007);
- permessi per motivi familiari e personali;
- riposi compensativi per le prestazioni di lavoro.

ASSENZE PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI per il PERSONALE DOCENTE

La disciplina delle assenze per visita medica dei docenti prevede alcune differenze rispetto a quella del personale ATA. Il CCNL scuola non prevede l'istituto del permesso per visite specialistiche per i docenti, in generale si applica la disciplina prevista dall'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego):

•“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Per i docenti, quindi, l'assenza dal servizio finalizzata all'effettuazione di visite specialistiche è ricondotta **all'istituto della malattia**, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con richiesta di permessi di altro tipo. Gli istituti giuridici a cui può ricorrere il dipendente sono:

- **permesso breve**, in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata (max. 2 ore per il personale docente) da recuperare;
- **permesso retribuito** per motivi personali, da giustificare con certificazione dell'avvenuta prestazione;
- **assenza per malattia** da giustificare con certificazione medica comprovante lo stato di salute e attestante la prestazione con **l'indicazione dell'orario** in cui è stata effettuata;
- ferie.

L'assenza non è soggetta a visita fiscale (circ. 8/2008).

Si precisa che in caso di assenza per visite specialistiche, prestazioni diagnostiche, i docenti devono presentare la richiesta al DS con congruo anticipo (3-5 gg), specificando a quale delle diverse

tipologie di assenze intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario a effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante.

Nei casi particolari e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero o orario. L'assenza per tali permessi è giustificata mediante attestazione di presenza, **anche in ordine all'orario**, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita o la prestazione.

ASSENZE PER MALATTIA

La disciplina è contenuta nell' art. 17 del CCNL 29/11/2007 con la precisazione che la norma è stata reiterata nell'attuale CCNL vigente del 19/4/2018.

L'assenza per malattia, salvo l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata per telefono, per telegramma o per altre vie brevi (vedi modulistica) all'istituto scolastico entro le ore 7,40 e comunque non oltre l'inizio dell'orario di servizio del giorno in cui l'assenza si verifica, anche nel caso di prosecuzione di un periodo di assenza già fruito, salvo situazioni impreviste e imprevedibili. Nelle comunicazioni telefoniche si dovrà accennare, se si è in grado di farlo, anche alla durata presumibile dell'assenza e si dovrà indicare l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello della residenza abituale (per consentire la visita fiscale fin dal primo giorno). Durante l'assenza si è tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di reperibilità. In caso di prolungamento di malattia si dovrà fornire nuova comunicazione e nuova certificazione medica.

Certificazione medica

Il docente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi, entro e non oltre i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dell'eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi, per consentire alla scuola di valutare subito l'esigenza di nominare il supplente. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Si coglie l'occasione di ricordare che la segreteria non è tenuta a chiedere la certificazione medica delle assenze per malattia e che tale adempimento ricade tra gli obblighi del personale scolastico.

PERMESSI RETRIBUITI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO

Docenti a T.I. e a T.D. (art. 64 CCNL comparto Scuola)

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di **cinque giorni** nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell'orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione.

NOTA BENE: La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non è cumulabile. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

PERMESSI PER TESTIMONIANZE IN GIUDIZIO CIVILE E PENALE

(per Docenti e Ata)

Il dipendente della scuola (docente e ATA assunto a tempo indeterminato e determinato anche per supplenza breve) chiamato a rendere testimonianza in un giudizio civile o penale non può sottrarsi all'assolvimento di tale compito. pena l'incorrere nelle sanzioni previste dalla legge (art. 255 Codice di procedura civile; artt. 132 e 133 Codice di procedura penale).

- Nel caso in cui il dipendente chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza svolta nell'interesse dell'Amministrazione, tale assenza verrà giustificata o per l'intera giornata o per il tempo necessario all'assolvimento di tale compito.
- Nel caso in cui l'assenza sia dovuta per rendere una testimonianza giudiziale ed essa non è svolta nell'interesse dell'Amministrazione, essa sarà imputata a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali". (Circolare n. 7/2008 Dipartimento Funzione Pubblica)

L'eventuale assenza ad un'attività collegiale deliberata e prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un'assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

In caso di assenza a un impegno collegiale non giustificata, il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell'assenza. Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia raggiunto o superato le 40 ore previste, situazione che va comunque comunicata per iscritto alla Segreteria scolastica prima dell'orario previsto per l'attività collegiale).

Si ringrazia sin da ora per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Morvillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93